

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).

Art. 107

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017)

1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole << tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 agosto 2021 >>.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell' articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014 , in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.